Pubblicato il 11/11/2019

N. 02360/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02256/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Arrigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Pavia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti; Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, piazza Municipio, 2;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento n. 64-2019 emesso il 3 luglio 2019 dal Questore della Provincia di Pavia, Divisione Anticrimine, ex artt. 9 e 10 D.L. n.14/2017 (conv. in L.n. 48/2017), notificato a mani il 4 luglio 2019, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e comunque lesivo degli interessi legittimi del ricorrente, compresi i provvedimenti, citati nelle premesse, come "Ordine di allontanamento" del Comune di Pavia – Corpo di Polizia Locale, e l'identificazione per asserita violazione del divieto avvenuta il 13.7.2019, emessi ex artt. 9 e 10 D.L. n.14/2017 (conv. in L. n. 48/2017) ed, ove occorra, l'art. 64 lett. m) del Regolamento comunale di Polizia Urbana di Pavia approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 19.4.2011 ed integrato con deliberazioni di Consiglio comunale: n. 31 del 9.7.2012 e n. 21 del 27.4.2017 – Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 – 11 del 22.3.2018 e n. 38 del 17.9.2018 – n. 5 del 25.2.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di Pavia e di Questura Pavia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidente del collegio in ordine alla possibile definizione con sentenza semplificata;

Ritenuta la fondatezza delle censure proposte, con le quali il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati, in quanto:

- gli artt. 9 e 10 del d.l. 2017 n. 14 consentono l'adozione di ordinanze di allontanamento di un soggetto da determinati spazi pubblici qualora egli ponga in essere condotte che ne impediscono l'accessibilità e la fruizione, con la precisazione che le relative ordinanze devono riportare le motivazioni sulla base delle quali sono state adottate;
- i provvedimenti adottati dalla Polizia Locale del Comune di Pavia si limitano ad evidenziare che il ricorrente ha occupato il marciapiede, chiedendo la questua, precisando che tale comportamento avrebbe impedito la fruizione dello spazio pubblico;
- si tratta di un'argomentazione che non soddisfa la previsione dell'art. 3 della legge 1990 n. 241 e dell'art. 10 del d.l. 2017 n. 14, trattandosi di una motivazione del tutto generica, che non evidenzia quali concrete e particolari modalità abbia posto in essere il ricorrente nel chiedere la questua, tali da impedire la fruizione o l'accesso allo spazio pubblico;
- in tale contesto e in base alla documentazione in atti, l'asserito impedimento alla fruizione dello spazio pubblico si sostanzia in un'affermazione del tutto apodittica e, pertanto, inidonea a supportare la determinazione assunta, perché priva di riscontri istruttori concreti, tali da evidenziare comportamenti oggettivamente idonei ad incidere sulla fruibilità degli spazi pubblici;
- ancora più evidenti sono la carenza motivazionale e il difetto di istruttoria che viziano il provvedimento del Questore, che si basa sulla mera rilevazione della reiterazione delle condotte contestate dal Comune consistite nel chiedere la questua senza palesare le concrete ragioni per cui la condotta riferita al ricorrente sarebbe idonea a causare un pericolo per la sicurezza pubblica;

- insomma, tanto i provvedimenti comunali, quanto il provvedimento del

Questore, sono connotati da una marcata carenza istruttoria e motivazionale, con

conseguente fondatezza delle censure articolate esaminate;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è fondato e deve essere accolto, mentre la

considerazione della fattispecie complessiva conduce a compensare tra le parti le

spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i

provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno

2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro

dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Rocco Vampa, Referendario

L'ESTENSORE Fabrizio Fornataro IL PRESIDENTE Domenico Giordano

IL SEGRETARIO